Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 23 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 638.

Sospensione del pagamento dei canoni relativi a derivazioni di acque pubbliche danneggiate o distrutte o non attuate a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Quando, in conseguenza di distruzioni o gravi danni prodotti dalla guerra, un impianto per utilizzazione di grande o piccola derivazione, legittimamente costituita, sia nell'impossibilità di funzionare in tutto od in parte, può essere concessa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la temporanea esenzione dal pagamento del canone annuo di cui al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni.

L'esenzione decorrerà dalla data nella quale si è verificata la cessazione di funzionamento dell'impianto ed il pagamento del canone sarà ripristinato improrogabilmente a partire dalla data di scadenza del termine che sarà fissato per la riattivazione dell'impianto stesso.

Quando l'impianto si trovi in condizioni di funzionare soltanto parzialmente, si farà luogo alla riduzione proporzionale del canone, ragguagliandolo alla utilizzazione che sia effettivamente possibile.

Art. 2.

Per le derivazioni concesse o provvisoriamente autorizzate per le quali si riconosca la opportunità di differire l'esecuzione dei corrispondenti impianti in relazione alle condizioni generali dell'industria italiana e alle possibilità di costruzione degli impianti stessi, potrà egualmente, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, essere accordata l'esenzione dal pagamento del canone con decorrenza dal 1° gennaio 1945 e sino alla scadenza del nuovo termine che sarà fissato per l'ultimazione dei lavori.

Art. 3.

L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di esenzione, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza all'attuata utilizzazione.

Art. 4.

I canoni che risultano pagati dopo la data di decorrenza dell'esenzione non saranno rimborsati, ma verranno imputati ai primi pagamenti da effettuare se gli impianti saranno attuati entro il nuovo termine; resteranno acquisiti all'Erario se le relative concessioni saranno rinunziate o dichiarate decadute.

Art. 5.

L'esenzione o la riduzione del pagamento del canone è accordata, su richiesta degli interessati, con decreto da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 6.

In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 49 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, le varianti sostan-

ziali che si rendessero necessarie per il ripristino di impianti distrutti o danneggiati da eventi bellici possono essere concesse dal Ministro per i lavori pubblici; sentito il Ministro per le finanze, previa breve istruttoria, salvo il pagamento del canone per l'eventuale maggiore utilizzazione.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 639.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, sulla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione circondariale e quella regionale, istituite a norma degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, hanno sede rispettivamente presso il Tribunale civile e presso la Corte di Appello, e ciascuna è assistita da un cancelliere delegato dal capo dei collegi giudiziari predetti.

Art. 2.

Nella cancelleria di ciascuna Commissione devono essere tenuti tre registri, firmati in ogni foglio dal presidente prima di essere posti in uso, l'uno per elencarvi i ricorsi pervenuti, l'altro per le udienze e il terzo per le decisioni.

Art. 3.

Il ricorso dève esporre in modo conciso ma esauriente l'oggetto della controversia, e deve essere presentato in cancelleria oppure trasmesso a mezzo postale. Il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio del ricorrente nel capoluogo in cui ha sede la Commissione.

Il cancelliere, dopo averlo annotato nell'apposito registro, lo sottopone al presidente, il quale vi scrive in calce il decreto che stabilisce l'udienza di comparizione delle parti ed il termine di notifica.

Il presidente, se ne ravvisa l'opportunità, è autorizzato a chiedere al ricorrente, prima dell'emissione del decreto, i chiarimenti che ritiene necessari.

Art. 4.

Il ricorso, col pedissequo decreto presidenziale, deve essere, a cura e spese del proponente, notificato all'altra parte entro il termine all'uopo fissato, nelle forme previste per il procedimento ordinario.

Art. 5.

Davanti le Commissioni circondariali e regionali, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Le loro ragioni possono essere esposte oralmente, ed in tal caso ne viene presa nota in apposito verbale di udienza.

Art. 6.

La Commissione circondariale deve tentare la conciliazione delle parti. Qualora l'accordo venga raggiunto, se ne dovrà dare atto nel verbale di udienza, che dovrà essere firmato dalle parti.

Qualora l'accordo non venga raggiunto e la Commissione ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi per emettere la decisione, la pronuncerà senz'altro. In caso diverso, assegnerà un termine perentorio alle parti, perchè forniscano gli elementi ritenuti necessari, rinviando la causa ad altra udienza, nella quale la decisione deve essere pronunziata.

Ricorrendone la necessità, può disporre un mezzo istruttorio, determinando nel relativo provvedimento i modi ed i termini per l'esecuzione e la parte tenuta ad anticiparne la spesa. Degli accertamenti tecnici è di regola incaricato l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 7.

Nella decisione, la Commissione dispone sul pagamento delle spese, previa loro liquidazione, mettendole a carico della parte soccombente o compensandole in tutto o in parte per reciproca soccombenza o per altri giusti motivi.

La liquidazione delle spese fatta nella decisione ha valore di titolo esecutivo e il cancelliere è autorizzato a rilasciare copia della medesima in forma esecutiva.

Art. 8.

La decisione è pubblicata all'udienza mediante lettura del dispositivo da parte del cancelliere, che deve

in ogni caso notificarlo in copia alle parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

Il ricorso alla Commissione regionale, davanti la quale si applicano le stesse norme procedurali stabilite per le Commissioni circondariali, deve essere presentato alla segreteria della detta Commissione entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata di cui all'articolo precedente.

Il ricorso sospende gli effetti della decisione impugnata.

Art. 10.

I procedimenti davanti le Commissioni non sono vincolati all'osservanza delle norme della procedura ordinaria.

Gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo.

I compensi dovuti agli ufficiali giudiziari, ai periti ed ai testimoni sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia per il procedimento ordinario civile.

Art. 11.

Al presidente della Commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire cinquanta, mentre ai componenti che non siano impiegati dello Stato è dovuto un gettone di lire cento e, quando ne sia il caso, l'indennità di missione spettante agli impiegati di grado sesto.

Al cancelliere addetto alla Commissione è dovuto un premio di operosità, da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in misura inferiore a quella del gettone di presenza spettante al presidente.

Art. 12.

Il componente la Commissione che non intervenga alle sedute senza giustificato motivo sarà dal presidente segnalato al prefetto per la sostituzione.

Art. 13.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 640.

Soppressione dell'Istituto di antropologia sociale presso la Regia università di Palermo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto di antropologia sociale, istituito presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Palermo nell'anno accademico 1943-44, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1945-46.

Art. 2.

Gli studenti iscritti a detto Istituto negli anni 1943-44 e 1944-45 sono ammessi a conseguire, seguendo il piano di studi formulato dal Governo Militare Alleato, dopo due anni dalla loro iscrizione il diploma in antropologia sociale, che avrà esclusivo valore di titolo di cultura.

Essi potranno, inoltre, ottenere il passaggio ai corsi universitari, ai quali diano accesso i loro titoli di studio secondari, con le eventuali abbreviazioni di corso che possano essere loro consentite in base agli insegnamenti frequentati e agli esami superati nell'Istituto di antropologia sociale.

Art. 3.

Gli studenti iscritti all'Istituto di antropologia sociale negli anni 1943-44 e 1944-45, che siano forniti del diploma di abilitazione magistrale, sono ammessi a conseguire, presso la Regia università di Palermo o presso la Facoltà di magistero di altra università, dopo tre anni di studio, compresi quelli trascorsi nell'Istituto di antropologia sociale, il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, previo il superamento di una prova scritta su argomento di carattere pedagogico per l'ammissione al 3° anno.

Il piano di studi per i primi due anni del corso triennale previsto nel precedente comma è lo stesso stabilito, per i detti due anni, nel programma formulato dal Governo Militare Alleato per il corso di laurea in antropologia sociale.

Il piano per il terzo anno è il seguente: pedagogia, storia della pedagogia, storia della filosofia morale o filosofia teoretica o estetica, letteratura italiana, istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, igiene scolastica, inglese o tedesco.

Art. 4.

Sarà costituita a cura del Ministro per la pubblica istruzione una Commissione di esperti con l'incarico di studiare la eventuale istituzione presso la Regia

università di Palermo di un Istituto post-universitario biennale di specializzazione in antropologia, in sostituzione del soppresso Istituto di antropologia sociale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 138. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 641.

Modificazioni all'articolo 9 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 9 del testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è modificato come appresso:

« La licenza di caccia e di uccellagione è personale ed è valida, salvo revoca, per cinque anni dalla data del rilascio. Tale validità è subordinata alla vidimazione annuale e alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa e sopratassa, nonchè al pagamento delle quote dovute.

La vidimazione annuale può essere effettuata dall'autorità locale di pubblica sicurezza su delega dell'autorità provinciale. Essa viene rifiutata quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza stessa.

In caso di rifiuto della vidimazione o della rinnovazione della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa.

Nella domanda di vidimazione della licenza nel quinquennio è sufficiente indicare la data e il numero della licenza in corso. Il foglietto bollato dell'anno precedente sarà ritirato dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto della consegna del nuovo. La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e per le foreste, saranno determinati nuovi modelli delle licenze di caccia e di uccellagione, le loro caratteristiche, nonchè le norme per l'applicazione ».

Art. 2.

Il rinnovo delle licenze di caccia scadute al 30 giugno 1945 può effettuarsi anche successivamente a detta data dietro versamento di tanti dodicesimi di tassa di concessione governativa quanti sono i mesi, o frazione di essi, che intercorrono fra il primo luglio e la data di rinnovo della licenza.

Tali quote vanno corrisposte a mezzo di marche di concessione governativa apposte ed annullate sulla licenza dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore, nei territori non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso vi divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 642.

Norme per le indennità dovute ai commissari e assessori per la liquidazione degli usi civici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto 23 ottobre 1924, e il decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, con i quali è stata fissata la misura delle indennità assegnate ai commissari per la liquidazione degli usi civici ed agli assessori addetti agli uffici dei commissari;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sulle indennità dovute ai commissari per la liquidazione degli usi civici ed agli assessori addetti agli uffici dei commissari sono soppresse, con effetto dal 1° luglio 1945, le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore alla data in cui divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 643.

Norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, ed il decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 sulla formazione delle liste elettorali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, per la estensione alle donne del diritto di voto;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali delle donne nate nei circondari, i cui casellari giudiziari sono impossibilitati a funzionare in seguito ad eventi bellici, possono tener luogo delle attestazioni del Casellario centrale, preveduto nell'art. 4 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, analoghe attestazioni da rilasciarsi dalle Questure o dai Comandi dei carabinieri Reali in conformità delle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ciascun Comune trasmette un estratto dell'elenco di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, comprendente le donne indicate nell'articolo precedente:

a) alla Questura del luogo di residenza, per le donne residenti nei Comuni capoluogo di Provincia;

b) al Comando della stazione dei carabinieri Reali competente territorialmente per le donne residenti negli altri Comuni.

Art. 3.

Le Questure e i carabinieri Reali, fatte le opportune ricerche negli atti esistenti presso i rispettivi uffici, inviano alle Commissioni elettorali competenti, entro quindici giorni dalla ricezione, l'estratto dell'elenco, previa apposizione della annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non risulti alcuna precedente condanna per delitto ed allegano, per gli altri nominativi, una attestazione contenente la indicazione dei delitti risultanti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 140. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 644.

Emissione da parte dell'Istituto italiano di credito fondiario di cartelle fondiarie ad un saggio diverso da quello dei mutui.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sul Credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1946 l'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma, è autorizzato a valersi, per l'emissione di cartelle fondiarie di saggio non superiore al 5 per cento, anche delle ipoteche iscritte in dipendenza di mutui stipulati a tasso d'interesse inferiore, a condizione che l'importo complessivo dei mutui così impegnati sia maggiore di quello nominale delle cartelle da emettersi, di tanto di quanto occorra per assicurare, con le semestralità corrispondenti, il regolare servizio delle cartelle emesse.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 130. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. 645.

Aumento del contributo obbligatorio, da parte dei mutilati e invalidi di guerra, a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, è sostituito dal seguente:

« L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi di guerra, divenuti tali in conseguenza di servizio militare, residenti nel Regno, i quali fruiscano di pensione vitalizia od assegno rinnovabile od assegno di minorazione di guerra, il pagamento di un contributo finanziario continuativo non superiore a L. 10 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza, con decorrenza dal 1° ottobre 1945 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LUSSU — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 139. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. 646.

Norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132;

Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 306, convertito nella legge 15 maggio 1939, n. 965;

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1941, n. 703, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1406;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 316;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al Ministero dell'assistenza post-bellica spettano i poteri e le attribuzioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, anche nei confronti

delle famiglie dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, nonchè alle famiglie dei caduti civili della guerra.

Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente ai cimiteri di guerra sono devolute al Ministero per l'assistenza post-bellica.

Art. 2.

Il servizio di assistenza dei connazionali rimpatriati dall'estero, previsto dai Regi decreti-legge 5 gennaio 1939, n. 306 e 11 maggio 1941, n. 703, passa al Ministero dell'assistenza post-bellica, ferme restando al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le altre attribuzioni ad esso spettanti in materia di collocamento e di avviamento al lavoro in genere dei connazionali rimpatriati.

I servizi centrali verranno a far parte del servizio di assistenza ai civili vittime della guerra; quelli periferici potranno essere ordinati con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica, emanato di concerto con quello per il tesoro, secondo le norme stabilite dall'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, per l'organizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno effetto dal giorno 8 agosto 1945 e quelle di cui all'art. 2, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Lussu — De Gasperi — Scoccimarro — Ricci — Jacini — De Courten — Cevolotto — Barbareschi

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 137. — Frasca

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 647.

Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1934, n. 153;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1934, n. 153, è sostituito come appresso:

« Il comma 3° dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è sostituito dai seguenti:

Del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica fanno parte i funzionari e gli ufficiali che abbiano la direzione effettiva di un servizio, preposti alla carica con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

I componenti del Consiglio, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari o dagli ufficiali chiamati a farne le veci, con determinazione ministeriale.

Del Consiglio fa pure parte il capo del personale civile, che in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario chiamato a farne le veci, con determinazione ministeriale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Cevolotto — Ricci

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 133. — Frasca

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 648.

Reclutamento di elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 2 delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, approvato con R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1943, n. 160, che istituisce la categoria elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, num. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di bandire un concorso interno, per il passaggio nella categoria elettromeccanici di bordo dei sottufficiali, primi

avieri ed avieri scelti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

motoristi - montatori - armieri artificieri - elettricisti - automobilisti.

Art. 2.

Per ottenere il passaggio nella categoria elettromeccanici di bordo, i militari di cui al precedente articolo che ne facciano domanda, dovranno essere in possesso della licenza di una scuola media inferiore e superare un apposito corso di istruzione, da istituire secondo programma, modalità e durata, che saranno stabiliti nel bando di concorso.

Art. 3.

I posti da mettere a concorso dovranno essere contenuti nei limiti degli organici in vigore, per il ruolo specialisti della Regia aeronautica.

Ai sensi, pertanto, di quanto disposto dall'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, il Ministro per l'aeronautica provvederà ad una nuova ripartizione dei posti complessivamente stabiliti per le categorie di cui all'art. 1, comprendendovi quelli che, in relazione alle esigenze di servizio, saranno devoluti alla categoria elettromeccanici di bordo.

Art. 4.

I sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti, che avranno superato il corso di cui all'art. 2, saranno trasferiti nella categoria elettromeccanici di bordo, col loro grado e la loro anzianità e seguiranno, secondo l'ordine della graduatoria del concorso, i pari grado della medesima anzianità.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 134. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 649.

Ripristino delle qualifiche annuali al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica; il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733; 5 gennaio 1928, n. 10, e 31 maggio 1928, n. 1233, concernenti l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta l'opportunità di abolire per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le « designazioni annuali » di cui agli articoli 16 e 18 dell'ordinamento approvato col R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e di ripristinare in loro vece le « qualifiche » contemplate dagli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1946 sono abolite, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le « designazioni annuali » di cui agli articoli 16, 17, 18 dell'ordinamento approvato col R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ed in loro vece sono ripristinate le « qualifiche annuali » ai sensi degli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che demandavano alla competenza del direttore generale le decisioni sui ricorsi del personale in materia di qualifiche, e le modificazioni alle qualifiche stesse per gli impiegati già incorsi in punizioni disciplinari. L'abrogazione suddetta ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Sui ricorsi e sulle modificazioni alle qualifiche decide il Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 12 e 80 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 143. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1945.

Cessazione dal 1° dicembre 1945, delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, circa la sospensione dell'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende, tra l'altro, fino a nuova disposizione, l'obbligo della audizione del Consiglio di Stato relativamente ai provvedimenti, per la cui emanazione è chiesto il parere del Consiglio stesso;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di determinare la data in cui debbano riprendere vigore le norme concernenti l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che avevano determinato l'emanazione delle disposizioni eccezionali di cui sopra;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1945 cessano di avere efficacia le disposizioni del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospendono l'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato.

Roma, addì 17 ottobre 1945

PARRI

(1806)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Assetto della legislazione nei territori liberati - Gestione delle imposte di consumo appaltate ai consorzi degli esercenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Considerato che in forza dell'art. 12 del decreto legislativo 26 aprile 1944, n. 151, adottato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, le gestioni condotte dai consorzi esercenti dovevano cessare col 31 dicembre 1944 per essere assunte dall'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, sempre che i Comuni non intendessero condurle direttamente;

Ritenuta l'opportunità di non modificare lo stato di fatto che sia derivato dall'attuazione di tale disposizione;

Decreta:

Fermo restando l'obbligo dell'approvazione tutoria, sono dichiarate valide le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 26 aprile 1944, n. 151, del sedicente governo della repubblica sociale italiana, in forza delle quali i Comuni abbiano assunto la gestione diretta del servizio di riscossione delle imposte di consumo ovvero l'abbiano conferita all'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (Ingic).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'interno
PARRI

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca, compresi gli automezzi di pertinenza della già milizia nazionale forestale e dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1809)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.
Nomina della commissaria straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici approvato con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1484;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;
Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Cassa suddetta;

Decreta:

La signora Colabianchi Severina è nominata commissaria straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Roma, addì 21 settembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1680)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il decreto prefettizio in data 16 marzo 1944, con il quale il sig. D'Alì Antonino venne confermato nella carica di presidente del Monte di credito su pegno di Trapani e l'avv. Messina Andrea venne nominato vice presidente del Monte stesso in sostituzione del cav. Francesco Poma;

Decreta:

I signori D'Alì Antonino e avv. Messina Andrea sono confermati, rispettivamente, nella carica di presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1699)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della « Cartiera di Ovaro » società anonima, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Cartiera di Ovaro » società anonima, con sede in Milano, via Elemosinieri, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Cartiera di Ovaro » società anonima, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giuseppe Roda.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1685)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della « Boehringer », società anonima, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Boehringer » società anonima (prodotti chimici), con sede in Milano, via Roma, 98, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Boehringer » società anonima, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Piero Pogliani.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1686)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle Corti di appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro ed altre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore;

Visti il decreto Ministeriale 12 maggio 1945, col quale è stata indetta una sessione di esami di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Cagliari e il decreto Ministeriale 6 ottobre 1945, col quale è stato disposto il rinvio delle prove scritte di tale sessione;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Venezia e presso la sede del Tribunale di Salerno e di fissare nuovamente il diario delle prove scritte per gli esami di Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle Corti di appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Venezia e presso la sede del Tribunale di Salerno.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore nove nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo, il 23 gennaio 1946;
procedura civile e penale, il 24 gennaio 1946.

Le prove scritte della sessione di esami indetta presso la sede della Corte d'appello di Cagliari, con decreto Ministeriale 12 maggio 1945, si terranno nelle ore e nei giorni sopra indicati.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le Corti d'Appello entro il 29 dicembre 1945, corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di compiuta pratica;
3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero è in possesso dei requisiti preveduti dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Vista la lettera 18 luglio u. s., con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari informa che il prof. dott. Di Giacomo Giovanni, con decreto prefettizio del 12 febbraio 1945 è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al prof. dott. Di Giacomo Giovanni è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Terni, a sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1768)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1945.

Determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai « Granai del popolo » per l'acquisto di tessuti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1945, n. 53, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 del grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1945, n. 68, relativo ai prezzi dei cereali del raccolto 1945 conferiti ai « Granai del popolo »;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1945, concernente l'assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai conferenti cereali ai « Granai del popolo »;

Ritenuta la necessità di variare il valore di detti buoni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 23 luglio 1945 viene modificato come segue:

« Tutti coloro che conferiscono cereali ai « Granai del popolo » grano tenero o duro, orzo e segale di produzione 1945, in quantità di almeno un quintale, ricevono dagli Enti ammassatori, oltre ai prezzi fissati col decreto Ministeriale 4 giugno 1945, un buono per l'acquisto di tessuti di cotone a prezzo speciale, per un importo stabilito come segue:

Italia insulare: L. 500 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Italia meridionale, Lazio, Abruzzi e Molise: L. 350 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Toscana, Marche e Umbria: L. 250 per q.le conferito e frazioni in proporzione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1810)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Determinazione dei prezzi degli oli di oliva per la campagna 1945-46.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1945, n. 108, che detta norme per la disciplina della produzione olearia della campagna 1945-46;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi dell'olio di oliva che sarà conferito agli « Oleari del popolo »;

Veduta la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 11 ottobre 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo in denaro per l'olio da conferire agli « Oleari del popolo » nella campagna d'ammasso 1945-46, con decorrenza dal 1° ottobre c. a. — stabilito nelle misure seguenti — è costituito da una quota pari ai 2/3 rappresentante il prezzo e da un'altra integrativa pari ad 1/3 a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali:

olio di oliva di 1ª categoria, con acidità fino a 2°, L. 18.000 a quintale;

olio di oliva di 2ª categoria, con acidità fino a 5°, L. 16.900 a quintale;

olio di oliva di 3ª categoria, con acidità fino a 7°, L. 16.000 a quintale;

olio lampante con acidità base 7°, L. 15.100 a quintale;

olio lavato, scaldato, d'inferno, con acidità base 7°, L. 14.100 a quintale.

I suddetti corrispettivi si riferiscono a prodotto nudo, franco magazzino di raccolta o del produttore, nel caso in cui sia stato autorizzato il deposito fiduciario presso i magazzini del produttore stesso.

Art. 2.

Per gli olii commestibili il corrispettivo in denaro di cui al precedente articolo è riferito a prodotto esente da difetti organolettici, non filtrato e con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,20 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,20 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio conferito.

Per l'olio commestibile che abbia una percentuale di umidità e di impurità inferiore al 0,20 % verrà corrisposto al produttore un compenso di L. 30 a quintale, a titolo di rimborso delle spese di filtrazione.

Per l'olio lampante e per quello lavato, scaldato e di inferno, con acidità diversa da quella base di 7°, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito in ragione dell'1 % per ogni grado di acidità in meno o in più.

Per detti olii è ammessa una tolleranza di umidità e di impurità del 0,50 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,50 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Art. 3.

In pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi all'annata agraria 1944-45 e convenuti in quantitativi di olio di cui all'art. 1, o con riferimento al valore di tale prodotto, è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta.

Art. 4.

Per il pagamento del prezzo e del sussidio di coltivazione si applicano le seguenti disposizioni:

All'atto della consegna dell'olio, l'affittuario od enfiteuta deve dichiarare al Consorzio agrario quale è la quota che versa per conto del locatore o che dovrà essere versata dal locatore al quale sia stata materialmente consegnata.

Il Consorzio agrario deve rilasciare due distinti bollettini di consegna: uno intestato all'affittuario per l'olio a questi appartenente, e l'altro anche intestato all'affittuario ma con la dizione: « per fitto in natura dovuto al locatore .... », per l'olio versato dall'affittuario come estaglio in natura.

Nel caso che l'olio sia versato direttamente dal locatore che lo ha ricevuto come estaglio, il bollettino di consegna dovrà essere parimenti intestato all'affittuario con l'indicazione del locatore al quale si riferisce l'estaglio.

L'ammontare complessivo, risultante dal bollettino di consegna, riferentesi a canone per fitto in natura, sarà pagato per 1/3 all'affittuario e per 2/3 al locatore, mediante firma di quietanza apposta da entrambi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i rapporti contrattuali che prevedono la corresponsione con canoni di affitto in olio del raccolto 1945 e quindi anche al sub-affittuario nei confronti dell'affittuario.

Per eventuali consegne di quote corrispondenti a canoni di fitto in olio, già avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, all'avente diritto è data la rivalsa del sussidio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1811)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimenti di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottonotati professori nella Facoltà e per la cattedra per ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

Diritto e procedura penale, Pisa, prof. Arturo Santoro.

Facoltà di lettere e filosofia:

Geografia, Bologna, prof. Antonio Renato Toniolo;
Letteratura italiana, Bologna, prof. Carlo Calcaterra;
Letteratura italiana, Padova, prof. Natale Busetto;
Glottologia, Padova, prof. Carlo Tagliavini.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Farmacologia, Bologna, prof. Alfredo Chistoni;
Clinica medica generale e terapia medica, Padova, prof. Pio Bastai;
Clinica oculistica, Padova, prof. Alfredo Santonastaso.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1935, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1817)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 ottobre 1945 - N. 218

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	102,275
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,325
Redimibile 3.50 % 1934	»	90,25
Id. 5 % 1936	»	97,675
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,75

Media dei cambi e dei titoli del 19 ottobre 1945 - N. 219

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,249
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	103,85
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,325
Redimibile 3.50 % 1934	»	90,45
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,775

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Sanfilippo Giulia fu Carmelo, domic. in Palermo, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 542, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, in data 18 gennaio 1944, a favore di Sanfilippo Giulia, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1943, per l'importo di L. 2000, presentati per la convalida.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli in essa rappresentati.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI.

(1553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — Data: 30 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Istituto nazionale della previdenza sociale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 114.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24559 — Data: 17 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Della Pica Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 16 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Ruscitti Donato di Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Perrella Michele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 56.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 Mod. A — Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Intaglietta Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 735.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 28 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Chiellini Bianca fu Lionello — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 3041,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 868 — Data: 30 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Bignardelli Ignazio fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 431 — Data: 26 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Tuccimei Ignazio fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 — Data: 9 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lombardi Pietro fu Vito Donato — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 210.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1774)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 16.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950): n. 437 serie 3ª di L. 1500 capitale nominale; n. 368 serie 4ª di L. 500 capitale nominale; n. 238 serie 5ª di L. 2000 capitale nominale; n. 258 serie 7ª di L. 10.000 capitale nominale; n. 64 serie 15ª di L. 5000 capitale nominale; n. 208 serie 20ª di L. 50.000 capitale nominale; n. 211 serie 22ª di L. 5000 capitale nominale; n. 182 serie 26ª di L. 20.000 capitale nominale; tutti intestati a Bellettieri Francesca fu Francesco, moglie di Binanculli Francesco fu Fortunato, domiciliato a Napoli, con vincolo dotale, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1775)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Errata-corrige relativa a decreti Ministeriali autorizzanti ad aumentare le tariffe di assicurazioni sulla vita apportandovi le seguenti rettifiche:

a) 26 aprile 1945 — Istituto nazionale delle assicurazioni - *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1945, n. 54, a pag. 614, colonna 1ª, linea 26, ove è detto « 3 % » leggasi « 3 per mille »;

b) 17 maggio 1945 — Riunione adriatica di sicurtà - *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1945, n. 62, a pag. 773, col. 1ª, linea 52, ove è detto « 3 % » leggasi « 3 per mille »;

c) 17 maggio 1945 — Riunione adriatica di sicurtà - *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1945, n. 62, a pag. 773, col. 2ª, linea 41, ove è detto « 4 % » leggasi « 4 per mille »;

d) 4 giugno 1945 — Assicurazioni generali - *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1945, n. 69, a pag. 860, col. 2ª, linea 26, ove è detto « 3 % » leggasi « 3 per mille »;

e) 4 giugno 1945 — Assicurazioni generali - *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1945, n. 69, a pag. 860, col. 2ª, linea 55, ove è detto « 4 % » leggasi « 4 per mille »;

f) 4 giugno 1945 — Assicurazioni generali - *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1945, n. 69, a pag. 861, col. 1ª, linea 1, ove è detto «2 %» leggasi «2 per mille»;

g) 7 giugno 1945 — Il Mondo - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 884, col. 2ª, linea 48, ove è detto «3 %» leggasi «3 per mille»;

h) 7 giugno 1945 — Alleanza - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 1ª, linea 38, ove è detto «3 %» leggasi «3 per mille»;

i) 7 giugno 1945 — Alleanza - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 1ª, linea 54, ove è detto «4 %» leggasi «4 per mille»;

l) 7 giugno 1945 — Alleanza - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col 2ª, linea 1, ove è detto «2 %» leggasi «2 per mille»;

m) 7 giugno 1945 — Italiana Vita - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 2ª, linea 49, ove è detto «3%» leggasi «3 per mille»;

n) 7 giugno 1945 — Italiana Vita - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 886, col. 1ª, linea 7, ove è detto «2 %» leggasi «2 per mille».

(1773)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicate pel pareggio del bilancio 1945.

Decreto interministeriale 8 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Catania, importo del mutuo L. 21.500.000;
Decreto interministeriale 7 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Salerno, importo del mutuo L. 31.600.000;
Decreto interministeriale 10 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Pistoia, importo del mutuo L. 12.800.000;
Decreto interministeriale 7 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Caltanissetta, importo del mutuo L. 11.500.000;
Decreto interministeriale 29 agosto 1945, Amministrazione provinciale di Grosseto, importo del mutuo L. 11.500.000;
Decreto interministeriale 6 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Ancona, importo del mutuo L. 22.000.000;
Decreto interministeriale 7 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Firenze, importo del mutuo L. 34.200.000;
Decreto interministeriale 4 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Pescara, importo del mutuo L. 18.000.000;
Decreto interministeriale 31 agosto 1945, Amministrazione provinciale di Ragusa, importo del mutuo L. 10.000.000;
Decreto interministeriale 18 agosto 1945, Amministrazione provinciale di Trapani, importo del mutuo L. 7.700.000.

(1783) p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 29 marzo 1945, e con ordinanza n. 2 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle summenzionate ordinanze, Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il decreto sottoindicato abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° FEBBRAIO 1945, N. 46.
Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

(1818)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 20 settembre 1945, entrino in vigore e abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Nonpertanto ordino che i decreti legislativi Luogotenenziali nn. 545 e 546 del 7 settembre 1945, entrino in vigore nel suddetto territorio a partire dalla data in cui il Governo Militare Alleato approverà il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 21 del su menzionato decreto legislativo Luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945.

In data 17 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1819)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 22 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1820)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.